



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 156 del 2020, proposto dall'Agenda regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata - ARPAB, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

l'Anaa - Assomed, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio digitale come da registri di Giustizia,

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Assoarpa – Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Mastragostino e Carlo Zoli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Franco Mastragostino in Bologna, piazza Aldrovandi n. 3,

ad opponendum:

Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci, con domicilio digitale come da registri di Giustizia,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 782 del 29 ottobre 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anaa Assomed e gli atti di intervento di Assoarpa e dell'Ordine Nazionale dei Biologi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2021 il consigliere Emanuela Loria;

Uditi per le parti gli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca, Franco Mastragostino e Arturo Testa su delega di Luca Rubinacci che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. n. 44 del 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente contenzioso è costituito:

a) dal bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale – biologo – categoria D – del CCNL del comparto Sanità, indetto dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata (ARBAB), da assegnare al Laboratorio Microbiologico, di cui all'Avviso pubblicato sul BURL n. 24 – parte 2^a del 17 luglio 2019;

b) dalla deliberazione del Direttore generale dell'ARPAB n. 177 del 26 giugno 2019, con il quale è stato, *inter alia*, approvato e indetto il suddetto concorso pubblico;

c) da ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, dalla deliberazione del Direttore Generale dell'ARPAB n. 14 del 15 gennaio 2019 recante il *“Piano Triennale dei fabbisogni del personale - PFPT 2018-2020”*.

1.1. Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Basilicata l'associazione ANAAO Assomed rappresentativa dei medici dirigenti ha chiesto l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del bando sopra indicato affidando il ricorso ad un unico motivo: *“Violazione del CCNL 17.10.2008 normativo 2006-2009 economico 2006-2007 dell'area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN e del CCNL Integrativo 6/5/2010; Violazione e falsa applicazione del CCNL 20/9/2001 integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità 7/4/1999; Eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento”*.

A giudizio dell'Associazione ricorrente, il bando sarebbe illegittimo in quanto relativo ad un profilo professionale, quello del collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D - del CCNL del Comparto sanità, non contemplato dall'ordinamento del lavoro e dalla contrattazione collettiva relativi al Comparto, i quali, per converso, prevedono esclusivamente il profilo professionale di dirigente biologo. A sostegno delle ragioni del ricorso è stato richiamato il percorso argomentativo esposto nel parere del Consiglio di Stato, sez. I, del 17 giugno 2019, n. 1735, reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e relativo ad una fattispecie analoga, nella quale era stato impugnato un bando di concorso indetto da una ASL per l'assunzione di personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D - del CCNL del Comparto sanità.

1.2. Con l'impugnata sentenza il Tribunale:

- ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione dell'ANAAO, richiamando l'orientamento già assunto dal Consiglio di Stato con il precedente n. 1735 del 2019;
- ha respinto l'eccezione relativa alla omessa chiamata in giudizio di almeno un

controinteressato, rilevando come nei giudizi nei quali viene impugnato un bando di concorso non si configura la presenza di controinteressati fino alla approvazione della graduatoria finale, quale atto che concretizza tale qualità (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2018, n. 652);

- ha accolto il ricorso osservando che la disciplina di legge (art. 16 *quinquies* d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria) e la contrattazione collettiva (cfr. CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) relative al Comparto sanità - di cui fa incontestabilmente parte il personale delle ARPA - annoverano la figura professionale del biologo all'area della dirigenza sanitaria; non è più configurabile il profilo di collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D, in quanto, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 502 del 1992, la contrattazione collettiva non prevede più, nell'allegato I, recante le Declaratorie delle categorie e profili, nella categoria D, collaboratori professionali sanitari, personale tecnico sanitario, la figura del biologo; ed ancora, il giudice di prime cure non ha condiviso l'interpretazione derogatoria resa dall'Amministrazione intimata all'art. 50, comma 2, del CCNL 20 settembre 2001, stante la specialità e l'autonomia dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ARPA *“poiché la figura del biologo afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura “sanitaria”*;

- ha compensato le spese di giudizio fatto salvo il rimborso a carico dell'Agenzia soccombente del contributo unificato nella misura anticipata dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, co. 6 *bis* 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.

2. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Basilicata ha proposto appello per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha articolato un unico motivo con il quale ha censurato la sentenza per:

1) *Violazione dell'art. 50, comma 2 del CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001 e falsa applicazione dell'art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dell'art.*

5 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e dell'art. 43 del d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483: sulla non qualificabilità come Dirigente Sanitario del collaboratore tecnico professionale – biologo”.

i) Premessa una ricostruzione del quadro normativo, anche in chiave storico-evolutiva, l'Amministrazione osserva che la disciplina in materia sanitaria introdotta dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e dal d.lgs. n. 29 del 1993 ha tacitamente abrogato il d.P.R. 7 settembre 1984, n. 821, che disciplinava le attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unità sanitarie locali e che prevedeva espressamente le figure del biologo dirigente, del biologo coadiutore e del biologo collaboratore (artt. 7, 8 e 9). Allo scopo di adeguare la disciplina concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale al sistema così delineato, è stato emanato infine il d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (*“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*).

L'applicazione del CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999 al personale delle ARPA, basata sulla mera originaria provenienza del primo nucleo di personale trasferito, conobbe - nel successivo biennio - una consona disciplina speciale; infatti, al fine di fornire gli opportuni presidi normativi per far fronte all'esigenza di assunzione di personale specializzato - nonché di consentire alle ARPA l'efficace svolgimento delle proprie attività istituzionali, nel CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2001, integrativo del menzionato CCNL Comparto Sanità del 7 aprile 1999, venne inserito l'art. 50, comma 2, che costituisce *“Norma speciale per le ARPA”*: *“Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie allegato n. 1 al presente contratto”*.

Al personale delle ARPA, pertanto, non sarebbe applicabile la disciplina di legge

indicata nella sentenza impugnata (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483), che è interamente riferita al personale del solo Servizio sanitario nazionale.

ii) Alla luce di quanto esposto, risulterebbero inconferenti i precedenti richiamati nella sentenza di primo grado ed in particolare il parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione I, 17 giugno 2019, n. 1735, (e il parere n. 2099 del 27 febbraio 2018 della II Sezione, ivi richiamato) giacché, trattandosi di un caso relativo ad un concorso indetto da una ASL, sarebbe evidente la differenza oggettiva tra le due fattispecie, proprio per la richiamata applicabilità alle ARPA dell'art. 50, comma 2, CCNL.

iii) La sentenza impugnata non avrebbe tenuto in debita considerazione il regime di specialità del personale assunto dalle ARPA, specialità evidente solo che si consideri che il CCNL, nel formulare le tabelle di equiparazione del personale dirigente delle ARPA a quello appartenente all'area della Dirigenza dei ruoli sanitari, tecnico, professionale e amministrativo ha previsto il profilo professionale di Dirigente Ambientale nell'ambito del ruolo tecnico, prevedendo tuttavia requisiti del tutto differenti rispetto a quelli della Dirigenza sanitaria.

3. Si è costituita in giudizio l'ANAAO Assomed, rilevando in primo luogo, l'abbandono da parte dell'appellante delle eccezioni di inammissibilità del gravame per mancata notifica ad almeno un controinteressato e per la pretesa carenza di legittimazione dell'appallata.

In secondo luogo, l'appellata ha rilevato come proprio per effetto delle disposizioni richiamate nell'appello (d.lgs. n. 502 del 1992, d.lgs. n. 29 del 1993, d.P.R. n. 483 e 484 del 1997) vi sia un'attrazione del personale delle ARPA al personale del SSN per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. In altri termini, l'autonomia, la specificità e la strumentalità delle ARPA non farebbe venire meno il principio per cui al trattamento giuridico ed economico del personale di questi enti si applica la contrattazione collettiva sia dell'Area Dirigenziale della Sanità (al personale dirigente) che del Comparto della Sanità (al personale dipendente).

Discendendo le ARPA dagli enti del SSN (sia pure con uno stralcio della materia ambientale sottratta agli enti del SSN per essere demandata alle Arpa), risulterebbe coerente che l'ordinamento abbia agganciato il trattamento giuridico ed economico dei biologi delle ARPA a quello dei biologi degli enti del SSN, in quanto riconducibili tutti alle professioni sanitarie.

Ritiene inoltre l'appellata che sia dirimente porre a raffronto le mansioni proprie del Collaboratore tecnico professionale, declinate dall'Allegato 1 al CCNL 20 settembre 2001 del personale del Comparto integrativo del CCNL 7 aprile 1999 con quelle che competono ai biologi in virtù degli artt. 30 e 31 del d.P.R. n. 328 del 2001.

Dal raffronto emergerebbe che le attività che competono per legge ai biologi sono ben più vaste e qualificate di quelle tipiche del Collaboratore tecnico professionale; eppure, per la partecipazione al concorso *de quo* viene richiesto il diploma di laurea in biologia (secondo l'ordinamento pregresso) o la laurea specialistica o magistrale in scienze biologiche (peraltro l'abilitazione professionale, che pure è richiesta nel bando, non può che essere dimostrata attraverso l'iscrizione nella sezione A dell'Albo dell'Ordine dei biologi, ossia nella sezione che ricomprende i biologi "senior").

Vi sarebbe quindi una differenza "qualitativa" di fondo tra le mansioni dei biologi e quelle dei Collaboratori tecnici professionali che non potrebbero essere assimilate attraverso un'applicazione estensiva dell'art. 50, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001 del personale del Comparto integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, che rimanda ad un Allegato (il n. 1) nel quale non è affatto menzionata la figura professionale del biologo, sicché il richiamo all'art. 50 costituirebbe l'*escamotage* utilizzato da ARPAB per includere questi profili professionali nel reclutamento indicando ulteriori corsi di laurea.

4. L'ASSOARPA ha depositato il 18 febbraio 2020 atto di intervento *ad adiuvandum* con il quale ha argomentato in ordine alla fondatezza dell'appello di ARBAP, sottolineando la necessità di tenere distinte le regole di organizzazione e

di funzionamento delle ARPA rispetto a quelle delle Aziende sanitarie, per cui non potrebbero ritenersi direttamente applicabili alle prime le disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992.

5. L'Ordine Nazionale dei Biologi ha depositato il 26 febbraio 2021 atto di intervento *ad opponendum*, con il quale rileva che la natura sanitaria della professione di biologo è stata definitivamente sancita dalle modifiche introdotte dagli artt. 4 e 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ratificato dalla legge n. 561 del 1956. Il novellato Capo I del predetto decreto legislativo, rubricato "*Degli ordini e delle professioni sanitarie*", include nel novero di tali professioni anche quella dei biologi.

6. Il 9 aprile 2021 l'appellante ha di poi depositato memoria riepilogativa delle proprie ragioni e l'appellata ha depositato memoria di replica il 21 aprile 2021.

7. Le parti hanno discusso la causa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. n. 44 del 2021, all'udienza del 13 maggio 2021; all'esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

8. L'appello va respinto per le seguenti motivazioni.

8.1. Preliminarmente, il Collegio osserva che non sono state riproposte in appello le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e per mancata notificazione a almeno un controinteressato, per cui sui capi della sentenza impugnata che le hanno respinte si è formato il giudicato.

8.2. Nel merito, il Collegio rileva che - contrariamente rispetto a quanto ha sostenuto l'appellante - il parere emesso dalla Sezione I, n. 1735 del 2019, è da considerare precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. ai fini dell'interpretazione resa sulle disposizioni del d.lgs. n. 502 del 1992, al CCNL del 7 aprile 1999 (integrato con il contratto del 20 settembre 2001) nonché al d.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997. Non rileva, infatti, la differenza rimarcata dall'appellante rispetto al caso in esame relativa alla circostanza per cui, nel caso deciso dalla Sezione I, si trattava di un concorso bandito da una ASL e non

da un'ARPA, poiché, per quanto si dirà in appresso, continua ad esservi una sostanziale continuità di inquadramento giuridico (e quindi anche con le ovvie conseguenze sul trattamento economico) tra la figura professionale del biologo assunto presso il SSN e quello assunto nell'ambito della ARPA.

8.3. Peraltro, la giurisprudenza citata dall'appellante (T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, Sez. I, 9 novembre 2017, n. 2535; 15 novembre 2017, n. 2615) non risulta conferente al caso in esame giacché ivi la questione riguardava un concorso per dirigente biologo e veniva in contestazione l'attribuzione del punteggio per i titoli in base ai criteri fissati dal bando, rimasto inoppugnato.

8.4. In particolare e per quello che rileva nel caso in esame, il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha osservato che le norme di contrattazione collettiva non prevedono più nelle *“Declaratorie delle categorie e profili”* la figura del biologo in quanto le vecchie figure dirigenziali sono state abrogate e la riforma introdotta dal d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, in suo luogo, due livelli dirigenziali al cui accesso si perviene sulla base dei requisiti definiti dai d.P.R. n. 483 e n. 483 del 1997.

Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata – seguendo l'orientamento tracciato dal richiamato parere del Consiglio di Stato – ha osservato che l'art. 50, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, integrato il 20 settembre 2001, *“non è utilmente invocabile in senso derogatorio, in quanto chiaramente riferibile a profili di natura ‘tecnico-professionale’, laddove, come dianzi esposto, la figura del chimico afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura ‘sanitaria’, attratta dalla normativa sopra citata”*.

Invero, anche la giurisprudenza di altri Tribunali - oltre che di quello che emesso la sentenza in esame - si è condivisibilmente orientata nel senso che la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie si applica in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA. (T.A.R. per le Marche, Sez. I, n. 573 del 2020, T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. I n. 432 del 2021).

8.3. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, non è revocabile in dubbio – e invero

neanche l'appellante sembra contestare questo dato "di sistema" - che la presente controversia scaturisce da una sorta di "disallineamento" del quadro normativo generale a seguito dell'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e del loro scorporo dal Servizio sanitario nazionale: mentre sul piano ordinamentale con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono state istituite le ARPA, successivamente inserite nel sistema nazionale di protezione dell'ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, eguale evoluzione non c'è stata per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico del personale, rimanendo i dipendenti delle ARPA assoggettati alla contrattazione collettiva del Comparto Sanità.

8.4. Nella prospettazione dell'appellante, centrale è l'argomentazione che fa leva sull'art. 50 del CCNL del 20 settembre 2001 (*"Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie allegato n. 1 al presente contratto"*): la citata disposizione, nel porre le ARPA in una posizione di autonomia e di specialità, consentirebbe alle Agenzie di richiedere ulteriori corsi di laurea e quindi di inquadrare i biologi fra le professioni tecniche e non fra quelle sanitarie, in deroga alla disciplina primaria.

Come più sopra rilevato, tale ricostruzione si scontra con il dato normativo, sia di fonte legislativa e regolamentare sia di contrattazione collettiva e con la sua evoluzione:

i) gli artt. 16 e 37 del d.P.R. n. 138 del 1969 hanno previsto, nell'ambito dei servizi sanitari, la presenza di Biologi, Chimici e Fisici, definiti *"personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie"*, inquadrati nei livelli retributivi XI, X e IX;

ii) per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992, gli artt. 16 e 37 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 10; sicché l'art. 15 (intitolato *“Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie”*) ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, demandando alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio;

iii) a questa nuova dirigenza si applicano le norme del d.lgs. n. 29 del 1993 e specificamente l'art. 26, che ha disposto l'inquadramento nella qualifica di dirigente del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente ai tre livelli retributivi sopra indicati;

iv) coerentemente, per l'accesso a tali figure professionali, gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 hanno previsto un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dai d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 (rispettivamente per il 1° e 2° livello dirigenziale); e per i Biologi l'art. 40 del d.P.R. n. 483 del 1997 richiede il diploma di laurea in biologia, la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso, l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale provata da idonea certificazione;

v) il d.lgs. n. 165 del 2001, all'art. 6 fa salve le *“particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore”* per gli enti del SSN.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva, sia l'art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 sia l'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro, che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018, hanno accomunato il personale delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al personale delle ARPA nell'ambito del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale (poi Comparto della Sanità).

Pertanto, il richiamato art. 50 non può costituire lo strumento normativo per affermare la fuoriuscita della categoria professionale dei biologi

dall'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della Contrattazione del Comparto Sanità né i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse derogino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria).

8.5. Tali conclusioni e in particolare l'assimilazione tra il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale (per quello che qui interessa) delle ARPA e quello del SSN, risultano essere confermate dalle ulteriori argomentazioni recate dalle parti del giudizio.

In particolare, risulta confermativa della impostazione a cui si aderisce la difesa dell'Ordine dei biologi, ove si rileva che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, modificando il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 133, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha espressamente annoverato i biologi fra le professioni sanitarie, confermando l'esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi.

8.6. D'altro canto, il riferimento dell'appellante a una “*area tecnico-ambientale*” distinta da quella delle professioni sanitarie, istituita dal CCNL del 21 maggio 2018 (la cui valenza peraltro è contestata dalla parte appellata, e che comunque non è applicabile *ratione temporis* alla vicenda per cui è causa), conferma ulteriormente quanto sopra detto anche in ordine all'originario “disallineamento normativo”, afferendo all'evoluzione *de futuro* della contrattazione collettiva della quale andrà comunque eventualmente verificata la conformità a legge.

8.7. L'interveniente *ad adiuvandum* ha altresì argomentato in ordine al fatto che sarebbe legittima la scelta di bandire un concorso per il profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - biologo nella categoria D del CCNL giacché non essendo previsto, a differenza della figura del medico, un percorso di studi universitari a ciclo unico, la professionalità del biologo può essere richiesta anche per quei profili di collaboratore tecnico professionale di cui all'art. 50, comma 2,

CCNL. Pertanto, l'interpretazione seguita dal T.A.R. penalizzerebbe sul piano occupazionale i biologi che hanno conseguito la laurea triennale che potrebbero partecipare a quel tipo di concorso per collaboratore professionale.

L'argomento invero prova troppo, essendo evidente che, a voler seguire l'interpretazione fornita dall'interveniente *ad adiuvandum*, si dovrebbe concludere che l'Amministrazione possa assumere nel ruolo di "collaboratore" anche soggetti laureati in corsi di laurea che non prevedono la laurea triennale, ad esempio laureati in medicina o in farmacia.

L'interpretazione del T.A.R. pertanto non può che essere condivisa, essendo semmai da registrare come l'effetto di disallineamento derivi da una incongruenza normativa di fondo che, pur distinguendo le funzioni ambientali da quelle sanitarie ed istituendo degli enti – dotati di un certo margine di autonomia - specificamente preposti alle prime, ha mantenuto una disciplina del personale sostanzialmente omogenea.

9. Alla luce di tali motivazioni l'appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.

10. Le spese del giudizio possono essere compensate in considerazione della novità e complessità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 156/2020, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso Consiglio di Stato nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2021, svoltasi ai sensi dell'art. 6 del d.l. 1 aprile 2021 n. 44, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Emanuela Loria

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO